COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE MARIA**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 924

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazione degli articoli 104, 106 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del rapporto limite tra popolazione e farmacie. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (2982);

CAPPUGI ed altri: Modifica delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie. (1199);

BARTOLE e LUCIFREDI: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con la istituzione di un fondo di rotazione per incrementare la Cassa pensioni dei farmacisti a concedere mutui ai farmacisti nuovi titolari non abbienti nonché con norme sulla trasferibilità di farmacie e loro quote. (1637);

CAPUA: Agevolazioni in favore dei farmacisti invalidi o mutilati di guerra aspiranti alla assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti. (1645);

PAG.

DELFINO: Modifica dell'articolo 380 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (1677);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni per quanto concerne le farmacie. (2017);

SIMONACCI: Norme interpretative dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni, relative al conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio estero perdute in seguito ad eventi bellici. (2802);

CORTESE GIUSEPPE ed altri: Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, ai congiunti dei titolari di farmacie caduti nell'adempimento del proprio dovere. (3212);

DEL GIUDICE: Sistemazione definitiva delle farmacie in assegnazione provvisoria. (4094);

Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesse con autorizzazione provvisoria. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (3933) . 924

PRESIDENTE . . 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 935, 936, 937, 938, 939

RICCA, *Relatore* 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 936, 937, 938

PAG.

BARTOLE . . . 925, 927, 928, 930, 936, 938
LATTANZIO. 925, 928, 932, 933, 936, 937, 938, 939
MONTANARI OTELLO 926, 927, 930, 931, 932, 933, 936, 937, 938
CAPONI 927
CAPUA 927, 928, 929, 930
DELFINO 927
SANTERO, *Sottosegretario di stato alla sanità*. 927, 929, 937
GOTELLI ANGELA. 927, 928, 938
MERLIN ANGELINA 928
AZIMONTI 931, 932, 933

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BIMA e SAVIO EMANUELA: Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacie. (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1203-*B*). 933
PRESIDENTE 933, 934
BARTOLE, *Relatore* 933
RICCA. 934
GOTELLI ANGELA. 934
BORELLINI GINA 934

COTELLESSA e SORGI: Istituzione della Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari. (4382) 935
PRESIDENTE 935
TANTALO, *Relatore* 935

VIVIANI ARTURO ed altri: Estensione dei benefici concessi con la legge 11 maggio 1951, n. 367. (1133) 939
PRESIDENTE 939, 940
RICCA, *Relatore* 939
VIVIANI ARTURO 940

Votazione segreta:

PRESIDENTE 940

La seduta comincia alle 9,45.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Viviani Arturo, Lombardi Giovanni e Bima sostituiscono rispettivamente i deputati Barberi Salvatore, Ferrari Giovanni e Sarti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione degli articoli 104, 106 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del rapporto limite tra popolazione e farmacie (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2982); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifica delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (1199); Bartole e Lucifredi: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con la istituzione di un fondo di rotazione per incrementare la Cassa pensioni dei farmacisti a concedere mutui ai farmacisti nuovi titolari non abbienti nonchè con norme sulla trasferibilità di farmacie e loro quote (1637); Capua: Agevolazioni in favore dei farmacisti invalidi o mutilati di guerra aspiranti alla assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti (1645); Delfino: Modifica dell'articolo 380 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1677); Delfino ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni per quanto concerne le farmacie (2017); Simonacci: Norme interpretative dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni, relative al conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio estero perdute in seguito ad eventi bellici (2802); Cortese Giuseppe ed altri: Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, ai congiunti dei titolari di farmacie caduti nell'adempimento del proprio dovere (3212); Del Giudice: Sistemazione definitiva delle farmacie in assegnazione provvisoria (4094); e del disegno di legge: Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesse con autorizzazione provvisoria (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato (3933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2982: « Modificazione degli articoli 104, 106 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del

rapporto limite tra popolazione e farmacie », approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 aprile 1961; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Storti Bruno, Calvi, Toros, Gitti, Casati, Bianchi Gerardo: « Modifica di norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (1199); Bartole e Lucifredi: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con la istituzione di un fondo di rotazione per incrementare la Cassa pensioni dei farmacisti a concedere mutui ai farmacisti nuovi titolari non abbienti nonché con norme sulla trasferibilità di farmacie e loro quote » (1637); Capua: « Agevolazioni in favore di farmacisti invalidi o mutilati di guerra aspiranti all'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti » (1645); Delfino: « Modifica dell'articolo 380 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265 » (1677); Delfino, Cucco, Servello, Calabrò, Grilli Antonio, De Marzio, Caradonna, Cruciani, Gonella Giuseppe: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (2017); Simonacci: « Norme interpretative dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni, relative al conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio estero perdute in seguito ad eventi bellici » (2802); Cortese Giuseppe, Ferrara, Colasanto, Barbi: « Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, ai congiunti dei titolari di farmacie caduti nell'adempimento del proprio dovere » (3212); Del Giudice: « Sistemazione definitiva delle farmacie in assegnazione provvisoria » (4094); nonché del disegno di legge n. 3933: « Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesse con autorizzazione provvisoria », approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 giugno 1962.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, abbiamo in corso l'esame di un testo del Comitato ristretto. Nella precedente seduta abbiamo approvato l'articolo 1. A tale articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo che farebbe salvo il diritto dei comuni di assumere l'esercizio di farmacie, a norma della legge vigente in materia, indipendentemente dal limite del rapporto farmacia-popolazione.

RICCA, *Relatore*. Dopo la votazione dell'ultima seduta, nella quale abbiamo definito il *quorum*, fu demandato al Comitato ristretto il compito di vedere se fosse stato possibile arrivare alla stesura di alcune norme sulle quali potessimo stamattina iniziare una discussione. In effetti vi sono ancora alcune riserve, da parte del collega onorevole Montanari, di voler riconsiderare attentamente la cosa; comunque, il Comitato ristretto ha preparato alcune norme.

La prima è un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, e riguarda la riaffermazione della permanenza del diritto dei comuni all'assunzione di farmacie. Il testo è il seguente:

« È fatto salvo il diritto dei comuni di assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie a norma dell'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ».

La legge 9 giugno 1947, n. 530, stabilisce che i comuni possono, nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi (1° ottobre 1925, n. 2568), assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie. L'autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 104 e dall'articolo 118 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie. Il numero di dette farmacie e le modalità di apertura saranno sottoposti all'approvazione prefettizia, sentito il Consiglio provinciale di sanità. Questo è il testo dell'articolo 27 che noi abbiamo richiamato.

BARTOLE. Io sono perfettamente d'accordo.

Il Comitato ristretto, del resto, si è trovato concorde. D'altra parte, tale richiamo era contenuto anche in quella proposta di legge delegata, che il Governo aveva presentato al Consiglio dei ministri.

LATTANZIO. Io ho soltanto una preoccupazione. Concordo, nella sostanza, ma ho la preoccupazione, che, siccome in realtà noi non andiamo ad abrogare un'altra serie di decreti, o disposizioni, il fatto che ci occupiamo e preoccupiamo (giustamente in questo caso) di aggiungere alcuni richiami, potrebbe far sorgere il dubbio che poi altre disposizioni di legge inerenti la complessa materia farmaceutica venissero nello stesso tempo abrogate.

Infine se proprio si deve fare un richiamo, lo farei riportando tutto intero l'articolo di

legge, non mi fermerei soltanto ad un richiamo di carattere generico.

RICCA, *Relatore*. Vorrei fare questa osservazione al collega onorevole Lattanzio. Noi, alla fine, potremmo fare un articolo in cui si dice che tutte le norme che sono in contrasto con quelle della legge, si ritengono abrogate.

PRESIDENTE. È bene che la sua raccomandazione, onorevole Lattanzio, rimanga a verbale; per quanto io la ritenga superflua. Comunque, riconfermare un principio non guasta. Sarebbe implicita la validità di quella legge, ma noi la riconfermiamo.

Do quindi lettura dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, e lo pongo in votazione:

«È fatto salvo il diritto dei comuni di assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie a norma dell'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ».

(*È approvato*).

MONTANARI OTELLO. Il collega onorevole Ricca ha fatto cenno ad una mia riserva espressa ieri sera. Io volevo dire che, su questa proposta di emendamento aggiuntivo, a parte la modifica circa l'autorizzazione prefettizia, tenuto conto del parere del Consiglio provinciale della sanità, io desideravo formulare ancora un chiarimento e fare una precisazione.

È senza dubbio un fatto importante la accettazione dell'inserimento dell'articolo della legge del 1947. Però non posso ignorare, signor Presidente, che questa legge è in vigore dal 1947: cioè da 16 anni noi abbiamo questa legge! Nonostante che lo Stato italiano (e quindi il Governo) fosse obbligato ad applicarla, nei sedici anni decorsi, ciò non è mai avvenuto! Anzi, alle richieste dei comuni si sono fraposti mille ostacoli, mille opposizioni, le più capziose, addirittura si è giunti alla emanazione da parte dell'A.C.I.S. di circolari, in cui o si invitava a non applicare questa legge, o di fatto la si ignorava. Tenuto conto di questi precedenti, io avevo proposto, ieri sera, una precisazione in ordine a questi principî richiamati dal collega onorevole Ricca. E la precisazione poteva essere così formulata: che, a conferma di detti principî, la facoltà di ottenere in concessione dallo Stato l'esercizio di farmacie non è subordinata alla accertata sussistenza di una specifica esigenza di pubblico interesse né può essere circoscritta alle sole ipotesi di mancanza o di insufficienza nel servizio farmaceutico locale; tanto meno il potere di gestione diretta dei comuni può ritenersi limitato al solo caso di istituzione di farmacie in deroga alle limitazioni previste dagli articoli 104, ecc. del testo unico delle leggi sanitarie.

Per me la precisazione in ordine ai principî poc'anzi esposti si rende necessaria per adottare un provvedimento non equivoco, un provvedimento che non possa essere impugnato, un provvedimento che non possa trovare opposizioni dalle autorità sanitarie locali, e per riparare anche ad ingiustizie flagranti, a inadempienze scandalose verificatesi nei precedenti sedici anni. Ecco quello che io proponevo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 era già stato votato. Ho dato la parola al collega Montanari, ma la votazione era già avvenuta. Mi pare che sia stata chiesta la stesura completa dell'articolo 1. Do lettura di tutti i commi già votati dell'articolo 1:

« L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data, con decreto del medico provinciale, con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia:

a) nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, una farmacia ogni 5.000 abitanti;

b) nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, una farmacia ogni 4.000 abitanti.

Non si terrà conto del resto se non superiore al 50 per cento, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

È fatto salvo il diritto dei comuni di assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie a norma dell'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ».

MONTANARI OTELLO. Può apparire pleonastico, una ripetizione, ma ritengo che sia opportuno, approvare un emendamento in tal senso:

« A conferma di detti principî, la facoltà di ottenere in concessione dallo Stato l'esercizio di farmacie, non è subordinata alla accertata sussistenza di una specifica esigenza di pubblico interesse, né può essere circoscritta alla sola ipotesi di mancanza o di insufficienza dei servizi farmaceutici locali; tanto meno il potere di gestione diretta dei comuni può ritenersi limitato al solo caso di istituzione di farmacie in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie ».

RICCA, *Relatore*. Questo non è altro che una ripetizione della interpretazione della legge ricavata da tutte le sentenze del Consiglio di Stato.

CAPONI. Per evitare che i prefetti facciano quello che han fatto finora.

BARTOLE. Ma non lo può mettere in un articolo di legge!

MONTANARI OTELLO Io sintetizzo quello che ho letto...

CAPUA. Lasciamola interpretare dai giudici la legge!

MONTANARI OTELLO. È un principio che faccio mio, sintetizzando quello che si è detto in decine di sentenze.

DELFINO. Onorevole Montanari, se lei fa un ordine del giorno, lo approviamo tutti.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al collega Montanari se non ritiene piuttosto di trasformare questo emendamento aggiuntivo in un ordine del giorno, poiché ritengo che la legge debba sancire principî determinati; qui non vi è nessun principio nuovo: ci si richiama alla obbligatorietà di aprire farmacie (o ritenere in vita delle farmacie) secondo norme già vigenti; e alla necessità di non derogare da questo principio. A me pare che questa è più materia di un ordine del giorno, con cui si richiama l'esecutivo al dovere dell'osservanza della legge, che non di un articolo aggiuntivo. Vorrei, perciò, chiedere al collega Montanari se non ritiene che sia il caso di presentare un ordine del giorno, che potrebbe anche essere accolto all'unanimità, perché il principio è largamente accettato dalla Commissione.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Come ordine del giorno lo accetto.

MONTANARI OTELLO. D'accordo, accetto che sia trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'articolo 2 è già stato approvato; così pure il 3.

Do lettura di un articolo 3-*bis*, che è stato presentato dal Governo:

« Al vincitore del pubblico concorso di farmacia precedentemente aperta in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

Do lettura dell'articolo 4, nella formulazione del Comitato ristretto:

« La titolarità di una farmacia è incompatibile con qualunque forma di pubblico impiego, nonché con l'insegnamento a qualunque grado, o sotto qualunque forma esercitato alle dipendenze di enti pubblici di qualsiasi natura.

È equiparato, al pubblico impiego, agli effetti del comma precedente, l'esercizio dell'insegnamento in scuole od istituti privati riconosciuti, nonché l'assistentato di ruolo in università, scuole o istituti superiori.

Le norme di cui ai commi precedenti avranno vigore a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Vi è un emendamento presentato dalla onorevole Gotelli Angela nel senso che al primo comma sia aggiunta la parola « di ruolo », sì che tale primo comma verrebbe ad essere così formulato:

« La titolarità di una farmacia è incompatibile con qualunque forma di pubblico impiego, nonché con l'insegnamento di ruolo a qualunque grado o sotto qualunque forma esercitato alle dipendenze di enti pubblici di qualsiasi natura ».

Mi permetto di far loro presente che, mettendo questo « di ruolo » al primo comma, il secondo comma, a mio avviso, avrebbe una scarsa motivazione di esistenza, in quanto l'insegnamento in scuole o istituti privati non può essere equiparato all'insegnamento di ruolo.

GOTELLI ANGELA. L'importante è che « di ruolo » sia nel primo comma. Perché lì si parla di insegnamento pubblico e in scuole statali. Se non lo mettiamo nel primo, nel secondo per me non vale nulla, in quanto le scuole non statali non hanno ruolo, ma nel primo è importante metterlo.

BARTOLE. Mi permetterei di fare queste proposte formali: accettare il primo comma dell'emendamento Ricca, con l'aggiunta « di ruolo »; poi aggiungere il secondo e il terzo comma dell'emendamento del Governo. Per chiarezza ne do lettura complessiva:

« La titolarità di una farmacia è incompatibile con qualunque forma di pubblico impiego, nonché con l'insegnamento di ruolo a qualunque grado e sotto qualunque forma esercitato alle dipendenze di enti pubblici di qualsiasi natura ».

Segue l'emendamento del Governo:

« Per gli assistenti universitari l'incompatibilità sussiste esclusivamente nei confronti di quelli di ruolo.

È equiparato al pubblico impiego, agli effetti del presente articolo, l'esercizio dell'insegnamento in scuole od istituti privati legalmente riconosciuti ».

MERLIN ANGELINA. Ma permetta un momento, signor Presidente!

PRESIDENTE. No onorevole Merlin, debbo dar la parola a due colleghi prima di lei, abbia la bontà...

BARTOLE. Riprendo la lettura:

« Le norme di cui ai commi precedenti avranno vigore a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge ».

CAPUA. Così come è stato letto, a me sembra che l'articolo del collega Bartole dia luogo a qualche inconveniente, perché, nel mentre noi permettiamo l'esercizio della farmacia a chi esercita l'insegnamento alle dipendenze di enti pubblici di qualsiasi natura, purché non di ruolo, vietiamo l'esercizio della farmacia a chi, pur non essendo di ruolo, insegna in un modesto istituto privato. A me pare che questa sia una sperequazione. Io non entro nel merito della questione: se bisogna essere drastici o larghi, bisogna esserlo per tutti. È un principio di giustizia che, se non venisse da noi rispettato, ci farebbe passare per persone non accorte.

LATTANZIO. Signor Presidente, il collega Bartole, qualche minuto fa, ha riferito di una mia perplessità, sulla quale vorrei richiamare un tantino l'attenzione di tutti i colleghi della Commissione. Nell'articolo 4 ci preoccupiamo, e giustamente, che il titolare di una farmacia non eserciti anche un pubblico impiego. Ma io credo che, in questo caso, noi limitiamo davvero la nostra attenzione ad un ristrettissimo numero di farmacisti: soprattutto a quei farmacisti che hanno bisogno, in realtà, di poter arrotondare il loro modesto guadagno con altra attività. A parer mio, invece – onorevole Ricca, vorrei per un momento anche la sua cortese attenzione – noi dovremmo preoccuparci soprattutto di quell'altra attività, che moltissimi farmacisti titolari svolgono al servizio di settori privati, ed, in particolare, esercitando la rappresentanza di case farmaceutiche.

Ecco perché io vorrei che, al primo comma, dove si dice: « La titolarità di una farmacia è incompatibile con qualsiasi forma di pubblico impiego », si modificasse il testo in questo modo: « La titolarità di una farmacia è incompatibile con qualsiasi forma di impiego pubblico o privato ». In questo senso intenderei proprio quella attività in particolare. Perché, altrimenti, io credo che noi preoccupandoci di colpire il modesto farmacista del piccolo paese il quale, per arrotondare il suo magro stipendio, insegna tre ore di scienze naturali alle scuole di avviamento, non ci preoccupiamo del grosso farmacista della grande città, che già ha un lauto guadagno e che, per di più, in quella zona, ha la rappresentanza di case farmaceutiche.

GOTELLI ANGELA. Se l'emendamento del collega onorevole Lattanzio è accolto, il secondo comma diventa superfluo. Faccio notare, inoltre, che questo criterio di non essere troppo rigidi, di consentire al farmacista di insegnare per qualche ora di scienze all'avviamento, può rappresentare non tanto un beneficio per il farmacista, quanto un vantaggio per la scuola, che certe volte è costretta a utilizzare dei sostituti, la cui preparazione è veramente irrisoria. Bisogna convenire che spesso qualche ora di scienza o di chimica fatta dal farmacista può rappresentare veramente un servizio, che rendiamo alla scuola in questa fase di adattamento.

CAPUA. La mia proposta è di limitare questa incompatibilità all'insegnamento universitario.

RICCA, *Relatore*. Vorrei pregarvi, salvo l'inserzione dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Lattanzio, di lasciare le cose come stanno, anche perché su questo argomento c'è stata una lunghissima discussione ieri in comitato ristretto: e vi erano posizioni così divergenti, che avrebbero potuto portarci a non concludere. Ieri avevamo raggiunto una conclusione che si identificava nel testo presentato, anche se la seconda parte del testo può apparire pleonastica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi sono, in realtà, due formulazioni. Vi è una prima formulazione che lascerebbe l'articolo 4 nella stesura del comitato ristretto, con due emendamenti: uno Lattanzio e uno Gotelli. Cioè: « La titolarità di una farmacia è incompatibile con qualunque forma di impiego pubblico e privato nonché con l'insegnamento di ruolo in qualunque grado, ecc. »; tutto il resto rimarrebbe invariato. Vi è poi una formazione nuova dell'articolo 4, proposta dal collega onorevole Bartole, di cui do lettura:

« Il titolare di una farmacia non può contemporaneamente ricoprire posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato o di enti lo-

cali, né esercitare la professione di propagandista di medicinali.

Qualora esso vinca per pubblico concorso una farmacia, sarà tenuto ad esprimere opzione entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina.

Le norme, di cui ai commi precedenti, si applicano dall'entrata in vigore della presente legge ».

CAPUA. Accetto questa formulazione.

RICCA, *Relatore*. Poiché il testo Bartole ripete sostanzialmente la stessa posizione del testo del Comitato ristretto, l'accetto.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Accetto il testo Bartole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'articolo 4, nel testo Bartole, che risulta così formulato:

« Il titolare di una farmacia non può contemporaneamente ricoprire posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o di Enti locali, né esercitare la professione di propagandista di medicinali.

Qualora esso vinca per pubblico concorso una farmacia, sarà tenuto ad esprimere opzione entro 60 giorni dalla data del decreto di nomina.

Le norme, di cui ai commi precedenti, si applicano dall'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*)

Avevamo accantonato anche l'articolo 5, che però rimane assorbito dal nuovo testo dell'articolo 4, testé approvato.

Passiamo all'articolo 6-*bis*. Do lettura dell'articolo 6-*bis* nel testo formulato dal Governo e accantonato nella precedente seduta:

« Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative ai concorsi, sono affidate ad una commissione nominata dal medico provinciale al principio di ogni anno, che è composta da: un funzionario della carriera direttiva della amministrazione del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione; un funzionario della carriera direttiva della amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione; un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore; due farmacisti iscritti all'albo professionale, scelti da terne proposte dall'ordine dei farmacisti;

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario ».

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mentre con l'articolo 6 si è stabilita una commissione, che ovviamente ha solo la funzione di espletare i concorsi, questa che si propone è una commissione, che ogni anno si rinnova, ma che ha molti altri compiti che sono: fissare la residenza per le farmacie rurali; giudicare sulla sede delle farmacie, a proposito dell'articolo 105; giudicare sull'indennità di avviamento, sul rilievo degli scaffali, delle scorte, medicine, attrezzature, a proposito del 110. Ora, tutti questi compiti non interessano certo i signori componenti l'altra commissione, fra cui vi sono due professori universitari. In questa commissione è giusto che vi siano due farmacisti iscritti all'albo professionale, perché i titolari hanno interessi diversi da quelli dei non titolari.

PRESIDENTE. Allora, darei lettura dell'articolo 105 del testo unico vigente...

CAPUA. Non basta il 105, c'è anche il 110. Dovete dire quali compiti...

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ma l'ho detto adesso!

CAPUA. Chiedo che la cosa sia chiarita bene.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 105 e degli altri cui fa riferimento questo articolo. L'articolo 105 suona così:

« L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 114, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita commissione, presieduta dal vice-prefetto e composta dal medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal Prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, competenti per territorio. Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Do lettura, quindi dell'articolo 110, che richiama questa stessa Commissione:

« L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi

eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio. La Commissione indicata nell'articolo 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni ».

RICCA, *Relatore*. Quando noi abbiamo votato quell'articolo aggiuntivo, relativamente al rilievo delle scorte, ecc., implicitamente avevamo già accettata questa commissione. E, quindi, dovevamo strumentare, ora, in modo che non sorgessero più discussioni, la esecutività del procedimento. Noi siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 6-*bis*, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10.

Ne do lettura nella nuova formulazione:

« Qualora venga a rendersi vacante, per qualsiasi ragione, una sede farmaceutica, o in caso di nuova istituzione, il medico provinciale ne dà notificazione sul *Foglio annunzi legali* della provincia.

Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, ogni titolare di farmacia del comune può chiedere il trasferimento alla sede resasi disponibile.

Se il richiedente è uno solo, il medico provinciale gli assegna la farmacia richiesta e dichiara vacante quella di cui l'assegnatario era titolare. Se invece i richiedenti sono più di uno, l'assegnazione viene fatta al farmacista che abbia maggiore anzianità di esercizio effettivo di titolarità ».

Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo del comitato ristretto, di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11.

BARTOLE. L'onorevole Relatore aveva fatto una proposta, che non vedo richiamata, e che avrebbe dovuto andare nell'articolo 2 o nell'articolo 3, riguardanti le farmacie rurali.

PRESIDENTE. Lo vedremo alla fine. Ora, procediamo con l'esame e la votazione dei vari articoli già determinati.

RICCA, *Relatore*. Sull'articolo 11 vi era una riserva da parte dei colleghi del gruppo comunista. Noi avevamo proposto, all'articolo 10, che riassumeva poi il 9 e il 10 del precedente testo, di formulare, sul piano percentuale, una tabella, per cui automaticamente si desse ai comuni una riserva di farmacie. Poi la cosa è stata superata per il richiamo alla legge Cossattini del 1947, n. 530. In questa fase era sorta, da parte dei colleghi comunisti, la istanza che, pur non parlando più di quota percentuale o di tabelle aggiuntive, che stabilissero quale era il limite entro il quale i comuni avessero potuto operare, si fissasse, però, una norma con la quale il medico provinciale fosse obbligato a dare al comune notificazione degli atti relativi alla vacanza o alla revisione della pianta organica, per permettergli di esercitare il diritto del riscatto.

Io riterrei che si possa accedere alla tesi dei colleghi comunisti con questa formulazione:

« Ogni qual volta si renda vacante una sede di farmacia o se ne debba istituire una nuova a seguito di revisione della pianta organica, l'Amministrazione comunale interessata può assumere la gestione della farmacia senza che questa venga messa a concorso, a norma dell'articolo 27 della legge 10 giugno 1947, n. 530 ».

CAPUA. Sono d'accordo.

MONTANARI OTELLO. Tutto il resto decade.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto una nuova formulazione, di cui do lettura:

« Ogni qual volta si renda vacante una sede di farmacia o se ne debba istituire una nuova, a seguito di revisione della pianta organica, l'Amministrazione comunale interessata può assumere la gestione della farmacia senza che questa venga messa a concorso, a norma dell'articolo 27 della legge 10 giugno 1947, n. 530 ».

MONTANARI OTELLO. Quando si dice « l'amministrazione comunale interessata può assumere la gestione, ecc. », si intende dire che l'atto dell'amministrazione comunale è quello che essa ha compiuto, indipendentemente da approvazioni dell'autorità tutoria e del medico provinciale. Questo è l'esatto significato.

RICCA, *Relatore*. Cioè è l'atto dell'amministrazione comunale che interrompe i termini.

MONTANARI OTELLO. Si tratta di un atto autonomo, non vincolato da altri.

RICCA, *Relatore*. Bisognerebbe riprodurre la stessa disposizione anche per l'ospedale. Sarebbe opportuno dire: « nel caso che la sede della farmacia resasi vacante accolga un ospedale... ».

PRESIDENTE. Il testo complesso dell'articolo presentato dal relatore è il seguente:

« Ogni qual volta si renda vacante una sede di farmacia o se ne debba istituire una nuova, a seguito di revisione della pianta organica, l'amministrazione comunale interessata può assumere la gestione della farmacia senza che questa venga messa a concorso, nei limiti e modi di cui all'articolo 27 della legge 10 giugno 1947, n. 530.

Nel caso che anche la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga un ospedale civile, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta all'amministrazione dell'ospedale secondo le modalità di cui al comma precedente ».

RICCA, *Relatore*. Noi abbiamo votato un articolo 10 che dice:

« Qualora venga a rendersi vacante, per qualsiasi ragione, una sede farmaceutica, o in caso di nuova istituzione, il medico provinciale ne darà notificazione sul foglio annunzi legali della provincia. Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, ogni titolare di farmacia del comune può chiedere il trasferimento... ».

Questo che cosa comporta? Che siccome titolare è anche il comune che, in forza della legge n. 530, può esercitare il diritto di prelazione, è parificato a qualsiasi farmacista o a qualsiasi titolare.

PRESIDENTE. Sarà bene che lo stenografo metta a verbale che, secondo l'interpretazione del legislatore, al secondo comma dell'articolo 10, deve intendersi non soltanto il titolare di una farmacia ma anche il comune stesso in quanto può, per suo conto, potenzialmente rappresentare sia la persona fisica che la persona giuridica. Anche il comune deve intendersi come titolare di una farmacia.

RICCA, *Relatore*. È chiaro che anche il comune è da considerare al pari di qualsiasi titolare. Del resto, quando ancora non lo è, il suo diritto è esercitabile con la prelazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del relatore, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

AZIMONTI. Siccome sento che l'articolo 12 è già stato approvato, vorrei sapere se è stato approvato nel testo del Comitato ristretto o se è stato modificato.

PRESIDENTE. Il 12 è stato già discusso, votato e approvato; quindi, non possiamo riaprire la discussione. Lei avrà la bontà di prenderne visione dagli atti parlamentari.

AZIMONTI. Mi permetta, signor Presidente: se è stato approvato con la modifica nel senso che, per la trasferibilità, praticamente si applicano le norme previste dall'articolo 107...

PRESIDENTE. No!

RICCA, *Relatore*. È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi cinque anni...

PRESIDENTE. No, onorevoli colleghi, io non intendo assolutamente riaprire la discussione! No, onorevole Ricca! Abbia la bontà! Ne avrei dato lettura benissimo, ma ho evitato appositamente di darla perché ho invitato l'onorevole Azimonti di prenderne visione!

AZIMONTI. Chiedo scusa di aver posto la domanda in questi termini. Siccome io ho preso visione del testo come è stato votato, desideravo soltanto, per non apparire uno che arriva all'ultimo momento a fare delle proteste, dire che proprio per questa ragione la votazione dell'articolo 12, così come è stato votato, è in netto contrasto con tutto lo spirito della legge, che rimane una concessione che si consegue per pubblico concorso, per titoli ed esami; la disposizione dell'articolo 12 è in netto contrasto con questo articolo. Per cui io, non potendo per ovvie ragioni (io parlo a titolo personale) chiedere la rimessione in aula, dichiaro fin da questo momento che voterò contro questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Azimonti, mi scusi: lei è liberissimo di votare contro il disegno di legge! S'immagini se qualcuno può impedirglielo! Lei è liberissimo di farlo mettere a verbale. Però, mi permetta di dirle che noi, in questo momento, dovremmo riaprire una discussione su argomenti già votati. Se lei si fosse trovato presente quando abbiamo discusso e approvato questo articolo, sarebbe stato liberissimo di prendere la parola e dire la sua opinione.

AZIMONTI. Chiedo scusa, ma proprio perché ero assente ho desiderato fare questa dichiarazione.

MONTANARI OTELLO. Signor Presidente, vorrei fare prima di tutto una considerazione preliminare. Quando, la mattina di venerdì scorso, se non erro, abbiamo discusso di questa legge in alcuni articoli, ricorderà che il sottoscritto, poiché l'aveva ricevuta all'ultimo minuto, anzi praticamente all'inizio della seduta, chiese al Presidente e ai colleghi di concedere almeno un'ora di tempo per leggerla attentamente. La cosa, quindi, è maturata un po' di sorpresa. Non voglio pronunciare parole che suonino offesa al lavoro fatto. Però, riconosciamo obiettivamente che vi è stata un po' di sorpresa. Fatta questa premessa, circa il modo come noi abbiamo affrontato, nella seduta di venerdì scorso la questione, io mi associo alle considerazioni molto rapidamente esposte qui dal collega onorevole Azimonti. Mi associo a tali considerazione ! Ritengo, in sostanza, che l'accettazione di questo articolo, signor Presidente, sia, da un lato, in contrasto con quanto abbiamo fatto, e dall'altro sia in contrasto – almeno dall'interpretazione della mia parte – anche con alcuni articoli della Costituzione, e più precisamente con il primo comma dell'articolo 3, con il primo comma dell'articolo 4, e, in parte, almeno noi riteniamo, con lo stesso secondo comma dell'articolo 52 della Costituzione.

In coscienza, signor Presidente, la nostra parte, pur riconoscendo che certi aspetti della legge hanno un valore positivo, ritiene che altri facciano decadere, se non annullare, ciò che abbiamo conseguito; e non mi sento, signor Presidente, pur avendoci riflettuto e pur avendo accolto l'invito ad una riflessione ulteriore rivoltomi da parte di vari colleghi, di consentire che si concluda, per quanto dipende da noi, tutto il provvedimento, se resta tale e quale l'articolo 12, soprattutto in alcuni commi.

RICCA, *Relatore*. L'onorevole Caponi ha proposto un articolo aggiuntivo all'articolo 12, che trova la sua logica giustificazione nel meccanismo dello stesso articolo 12. Infatti, al comma quarto è stabilito che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di altra farmacia se non sono trascorsi almeno otto anni dall'atto di trasferimento. Dato che i farmacisti sono iscritti in albi provinciali, è evidente che vi sarà una cancellazione su piano provinciale, che però non è operante sul piano nazionale. Per cui, per esempio, un farmacista si trasferisce da Cremona a Reggio Emilia, dove si iscrive all'albo e quindi concorre all'assegnazione di farmacia. L'onorevole Caponi, perciò, ha proposto un articolo aggiuntivo che dica: « Quando il proprietario ceda la propria farmacia ai sensi del quarto comma dell'articolo 12, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto, è tenuto a segnalarlo ai medici provinciali di tutte le altre province ».

E questo perché ? Perché non essendoci un albo nazionale, è evidente che questo comma opera all'esterno della provincia ed evita quindi il pericolo di annullamento della normativa dell'articolo 4. Tale articolo aggiuntivo mi sembra che dovrebbe rasserenare parecchio gli onorevoli Montanari e Azimonti.

PRESIDENTE. Questo è un articolo *bis*, che in sede di coordinamento stabiliremo dove collocare. L'onorevole Caponi, come loro hanno ascoltato, chiede che sia aggiunto un altro articolo a maggiore chiarimento di quello già approvato.

Ne do lettura e lo pongo in votazione nella seguente formulazione, suscettibile di essere perfezionata in sede di coordinamento:

« Quando un proprietario ceda la propria farmacia ai sensi del quarto comma dell'articolo 12, il medico provinciale della provincia in cui aveva sede la farmacia dell'esercizio ceduto, è tenuto a segnalarlo ai medici provinciali di tutte le restanti province del paese ».

(*È approvato*).

L'articolo testé votato diventa il 12-*bis*.

LATTANZIO. Proprio per poter venire incontro alla richiesta dell'onorevole Azimonti, e credendo – scusate la presunzione – di interpretare anche il pensiero del collega Montanari, io ho proposto un articolo aggiuntivo, molto semplice, che contiene l'abrogazione dell'articolo 107, il cui testo, voglio ricordarlo, per essere il punto *dolens* di tutta la vigente legislazione è il seguente: « Nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenza assoluta il figlio, o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista la cui farmacia sia stata messa a concorso, purché siano abilitati all'esercizio della professione ».

Io credo che l'articolo parli in forma fin troppo chiara, per cui mi pare che abrogandolo quella sperequazione lungamente lamentata per molti anni possa essere in questo modo superata. Mi pare che, così come è formulato, lo sia in forma fin troppo chiara. Io credo che, in questo modo, noi togliamo un grosso pri-

vilegio che è stato oggetto di lamentele per il passato. Mi rendo conto che, in questo modo, non possiamo andare a ridiscutere tutto intero l'articolo 12, che è stato già approvato, però, siccome vi erano delle legittime preoccupazioni del collega onorevole Azimonti, credo che si possa superare ed approvare, così, questa legge unanimemente, legge che io credo abbiamo tutti l'interesse di varare in questo scorcio di legislatura.

AZIMONTI. Sono perfettamente d'accordo e ringrazio, anzi, il collega onorevole Lattanzio di aver proposto questo articolo aggiuntivo. Desidererei soltanto – se il proponente è d'accordo – che l'articolo suonasse così:

« Sono abolite le disposizioni contenute nell'articolo 107 della legge..., ecc., e, nella graduatoria dei concorsi hanno titolo di preferenza assoluta il figlio..., ecc.

LATTANZIO. È abrogato l'articolo 107.

AZIMONTI. D'accordo.

RICCA, *Relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e particolarmente dell'onorevole Azimonti su un altro fatto. Siccome tutte le lamentele avanzate agli organi sindacali per la tutela di farmacisti non titolari riguardano non soltanto l'articolo 107, ma anche l'articolo 369, quello relativo al trasferimento una volta tanto, siccome nell'articolo 12 abbiamo già fissato il diritto del trasferimento, non possiamo concedere che il trasferimento sia successivo ancora: per cui, essendo già avvenuto un trasferimento, non ne può avvenire un secondo.

Ne consegue che, non soltanto aboliamo l'articolo 107 ma anche l'articolo 369, il quale prescrive che tra vivi vi sia anche la possibilità di altri trasferimenti: cioè, quello che dice che le farmacie per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma, ecc., possono essere trasferite ancora tra vivi.

Il riconoscimento è diretto per gli eredi, ma non va oltre gli eredi. Mi sembra che sia logico, perché altrimenti andiamo avanti fino all'eternità.

LATTANZIO. L'articolo 107 dice che le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto all'albo professionale. Il primo comma dell'articolo 368 dice che ai titolari di farmacia legittimi della legge 22 maggio 1913, n. 468, è riconosciuto il diritto di continuare vita natural durante l'esercizio della farmacia.

MONTANARI OTELLO. Nella speranza di non sorprendere i colleghi con la proposta che sto per formulare, mi permetterei di chiedere la sospensione della seduta per cinque minuti. Non mi oppongo, naturalmente, se la Commissione deciderà di proseguire l'esame degli articoli; penso, tuttavia, che sarebbe più opportuno sospendere i lavori per pochi minuti.

PRESIDENTE. Prima di sospendere, vorrei completare l'esame degli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter*.

RICCA, *Relatore*. Rimarrebbero ancora da esaminare gli articoli 3 e 4 che diventerebbero rispettivamente 1-*bis* e 1-*ter*, relativi alle farmacie rurali, che il Comitato ristretto ha esaminato ieri; articoli di cui non è stata data lettura, perché non ancora redatti i testi.

PRESIDENTE. Proporrei di accantonare per il momento il provvedimento in oggetto e passare all'esame della proposta di legge n. 1203-*B*.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bima e Savio Emanuela: Provvedimenti per i farmacisti profughi già titolari di farmacia (1203-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bima e Savio Emanuela: « Provvedimenti per i farmacisti profughi già titolari di farmacia ».

L'onorevole Bartole ha facoltà di svolgere la relazione.

BARTOLE, *Relatore*. La proposta di legge oggi all'esame è stata già approvata dalla Commissione e successivamente modificata dal Senato. Ritorna per la discussione delle modifiche. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno essa fu sollecitata dal Ministero degli esteri, nel momento in cui si stava creando in Tunisia una situazione particolarmente delicata, nel senso che i nostri connazionali erano costretti ad abbandonare la loro residenza e la loro attività in quello stato. In sostanza, la proposta di legge Bima tendeva a dare una sistemazione definitiva in patria agli effetti dell'esercizio della professione, tenuto conto che si trattava di persone che avevano dovuto abbandonare le farmacie. La proposta di legge Bima nel testo da noi approvato, attribuiva

a questi nostri connazionali, in sede di pubblico concorso un punteggio maggiore di cinque punti. Il Senato ha ritenuto dover limitare il punteggio a 3. Non mi soffermo su quelle che sono le caratteristiche della proposta di legge che abbiamo già lungamente discusso ed approvato a suo tempo; sottolineo soltanto che il Senato, a modifica di quanto questa Commissione aveva deciso, ha così formulato l'articolo 2: « Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno usufruire i cittadini italiani residenti in Libia o in Somalia e titolari di farmacia in data anteriore al passaggio della sovranità dell'Italia in forza al trattato di pace, purché all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo seguente si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820. Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno, inoltre, usufruire i cittadini italiani residenti in Tunisia e titolari di farmacia, che saranno costretti da disposizioni legislative o da provvedimenti delle autorità locali ad abbandonare la Tunisia, purché all'atto della presentazione della domanda, di cui all'articolo seguente, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820 ».

Praticamente, il Senato ha stabilito che lo *status* di profugo debba emergere all'atto della presentazione della domanda e non all'atto del conferimento, per restringere ulteriormente questo beneficio.

In linea generale, sia la nostra che la Commissione del Senato hanno sempre ravvisato l'estrema inopportunità di adottare provvedimenti di deroga alle norme vigenti; ma, tenuto conto della particolare situazione, di questo stato di emergenza, si è accettata la deroga. Le proposte limitative del Senato sono opportune; la restrizione riportata all'articolo 2, oltre quella del punteggio, mi sembra possa garantire gli interessi della collettività, contemperandoli con quelli dei profughi. Penso, pertanto, di poter seriamente raccomandare alla Commissione il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCA. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge Bima.

BORELLINI GINA. Il nostro gruppo darà il suo voto favorevole al provvedimento in esame, accettando le modifiche proposte dal Senato.

GOTELLI ANGELA. Pur essendo l'articolo 4 della proposta di legge in oggetto in contrasto con quanto già approvato, vale a dire l'abrogazione del diritto dei profughi, preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, sarà immediatamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e l'articolo 4 sarà automaticamente abrogato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ai cittadini italiani che si trovano nelle condizioni volute negli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i quali non hanno raggiunto la titolarità di una farmacia beneficiando della legge suddetta o della successiva legge 8 aprile 1954, n. 104, è concessa, nei comuni concorsi che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge per assegnazione di farmacie, ai fini della graduatoria, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, una maggiorazione di tre punti per ogni commissario e non verranno applicate, nei loro confronti, eventuali disposizioni che nel frattempo stabiliscano comunque limiti di età.

Coloro che abbiano conseguito definitivamente il conferimento di farmacie in dipendenza delle suddette agevolazioni, non potranno più usufruirne nei successivi concorsi, nei quali dovranno esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Presso il Ministero della sanità sarà tenuto un registro in cui saranno segnati alfabeticamente i concorrenti che abbiano goduto del citato beneficio.

(*È approvato*).

ART. 2.

Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno usufruire i cittadini italiani residenti in Libia o in Somalia e titolari di farmacia in data anteriore al passaggio della sovranità dell'Italia in forza al trattato di pace, purché all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo seguente si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820.

Delle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno, inoltre, usufruire i cittadini italiani, residenti in Tunisia e titolari di

farmacia, che saranno costretti da disposizioni legislative o da provvedimenti delle autorità locali ad abbandonare la Tunisia, purché all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo seguente si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per ottenere i benefici di cui sopra gli interessati dovranno far pervenire circostanziata domanda al Ministero della sanità, che sarà tenuto a rilasciare, entro trenta giorni dalla data della richiesta, apposito certificato.

Tale domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e dai soggetti di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla data in cui siano stati privati della titolarità della licenza di esercizio.

(*È approvato*).

ART. 4.

Al figlio o, in mancanza del figlio, al coniuge del farmacista premorto, purché siano abilitati all'esercizio della professione, sono estese tutte le disposizioni della presente legge.

(*È approvato*)

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cotellessa e Sorgi: Istituzione della Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari (4382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cotellessa e Sorgi: « Istituzione della Lega italiana contro le malattie cardiovascolari ».

L'onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALO, *Relatore*. Ringrazio gli onorevoli Cotellessa e Sorgi per aver presentato una proposta di legge per l'istituzione della lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari. Mi dichiaro senz'altro favorevole al provvedimento che non illustro per ragioni di brevità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari, con sede in Roma, è persona giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità.

(*È approvato*).

ART. 2.

La Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari promuove, incrementa e coordina tutte le attività statali e di enti pubblici dirette alla prevenzione e alla cura delle malattie cardiovascolari, intese come malattie sociali.

(*È approvato*).

ART. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la sanità, con decreto del Presidente della Repubblica, sarà approvato lo statuto della Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Si riprende la discussione dei disegni di legge n. 2982 e 3933 e delle proposte di legge nn. 1199, 1637, 1645, 1677, 2017, 2802, 3212, 4094.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei disegni di legge sulle farmacie.

A proposito dell'abrogazione dell'articolo 107, sono stati presentati due testi.

Il primo riguarda l'abrogazione degli articoli 107 e 369 (che fa riferimento al primo comma del 368). Ne do lettura:

« Sono abrogati gli articoli 107 e 369, secondo comma, previsti dalle leggi sanitarie del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 ».

A questo si aggiunge l'emendamento Montanari, con cui si riserva un trasferimento *una tantum* al di fuori del sistema di cui all'articolo 12 già approvato, al figlio o alla moglie del farmacista. Questa viene a tempe-

rare l'abrogazione di cui sopra. L'emendamento è il seguente:

« Per una sola volta è consentito il trasferimento della titolarità della farmacia da parte dei farmacisti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, alla moglie e al figlio farmacisti ».

RICCA, *Relatore*. Mi pare che l'emendamento proposto sia un temperamento in favore degli attuali titolari. Rientra nell'ambito del sistema sempre seguito di stabilire norme transitorie in favore di chi usufruiva di un diritto successivamente abrogato.

MONTANARI OTELLO. È evidente che il farmacista che ha un figlio studente universitario in farmacia ha interesse a questo. Desideravo dire che questo rientra nel sistema: volevo precisarlo.

PRESIDENTE. Proponete solo l'abrogazione dell'articolo 107?

MONTANARI OTELLO. No! (*Interruzioni — Commenti — Proteste*).

LATTANZIO. Poiché sono stato il proponente dell'abrogazione dell'articolo 107, vorrei pregare i colleghi di rendersi conto che noi non possiamo inoltrarci in questa materia senza averla prima approfondita. Non ho nessuna difficoltà di abrogare tutto quello che vi è di arcaico nella legislazione sulle farmacie italiane.

Gli articoli 368 e 369 io li ho letti per la prima volta qualche minuto fa e non mi sento di abrogarli senza averli prima esaminati bene. Per questi motivi, mentre insisto nell'abrogazione del 107, per il 368 e 369 non mi sento, in questo momento, di abrogarli. Successivamente potremo anche studiare il modo di abrogare qualche altra cosa...

MONTANARI OTELLO. Naturalmente io sono pieno della più larga comprensione verso quei colleghi che dicono di voler studiare più a fondo la questione. Io non ho nulla da obiettare.

BARTOLE. Noi avevamo chiesto di conoscere l'emendamento, perché non ne conosciamo nemmeno la formulazione.

LATTANZIO. Io non voglio abrogare niente se non ne prendo conoscenza precisa. Io mi oppongo.

RICCA, *Relatore*. Se permettete, leggiamo insieme gli articoli 368 e 369. Do lettura dell'articolo 368:

« Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia.

Il titolare di due o più farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al Prefetto della provincia se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al Ministero dell'interno, per quale di essa intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministero per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.

Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;

b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.

Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera *a*) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'articolo 105.

L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri ».

Do lettura dell'articolo 369:

Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.

Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purché sia avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritti all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.

Il trapasso della farmacia a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.

L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.

Durante la gestione provvisoria della farmacia, si applicano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379 ».

Ora c'è un fatto, però: che è un po' contradditoria la tesi che noi sostenevamo prima con la norma dell'articolo 369, in quanto stabilisce, in effetti, che l'autorizzazione è data una volta tanto. Quindi, il ripetere nella norma questo fatto non vuol dire altro che noi abroghiamo e poi rimettiamo in vigore la norma. Per cui il 368 e il 369 rimangono quelli che sono, logicamente, se abroghiamo l'articolo 107, perché poi, nello stesso emendamento del collega Montanari si ripropone sostanzialmente il mantenimento degli articoli, in quanto dice esattamente che il trapasso deve avvenire una volta sola. Dalla combinazione della abrogazione degli articoli 368 e 369 e con l'approvazione della norma transitoria ne deriva un risultato tanto logico.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Montanari Otello:

« Gli articoli 107 e 369 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati.

Per una sola volta è consentito il trasferimento della titolarità della farmacia da parte dei farmacisti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge alla moglie e al figlio farmacisti ».

RICCA, *Relatore*. Non può essere ceduta o trasferita ad altri. Lasciamo l'articolo 369 e aboliamo, invece, l'articolo 107. Sono d'accordo con il collega Lattanzio di abolire solo l'articolo 107, in quanto l'articolo 369 esclude già un trapasso successivo. Come ho detto, lo scopo che si voleva raggiungere con l'emendamento del collega Montanari, lo si raggiunge col comma stesso dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Montanari insiste nella sua richiesta?

MONTANARI OTELLO. Sì, signor Presidente.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. È noto che al Senato è stata fatta la stessa proposta. Non posso essere favorevole ad introdurre la soppressione di altri articoli che non conosco bene e che, oltre tutto, il Senato non avrebbe tempo di esaminare. Finiremmo col fare una fatica inutile. Cerchiamo, invece, di fare qualcosa di positivo per le farmacie, nel corso di questa legislatura.

MONTANARI OTELLO. Non dobbiamo attenerci all'accordo preso col Senato.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non si tratta di un accordo. Se introduciamo concetti nuovi, il Senato dovrà logicamente esaminarli e non arriveremo certamente in tempo.

MONTANARI OTELLO. Il supposto ipotetico accordo del Senato è qualcosa che a noi non soddisfa. Vogliamo che la legge passi, ma vogliamo che sia una legge orientata verso una direzione precisa, che segni almeno un netto miglioramento del sistema vigente, perché, se si devono lasciare delle situazioni precostituite, secolari, noi non la accetteremo. Ovviamente non chiediamo di ottenere tutto, ma che ci si avvii almeno in una certa direzione. In terzo luogo, pur concedendo che mi possa sbagliare, debbo rilevare che vi è una differenza tra gli articoli 107 e 369. Non a caso avevo fatto cenno nella mia esposizione ad entrambi gli articoli.

Lasciare fuori il 369, mentre tendiamo a sopprimere il 107, significherebbe far rientrare dalla finestra quel che si è voluto cacciare dalla porta. Tuttavia, noi vogliamo qualcosa di meno drastico, che non ignori situazioni anche umane di determinati titolari di farmacie che hanno figli studenti universitari, che si debbono laureare. Abroghiamo anche l'articolo 369 se vogliamo fare una cosa lineare, se non vogliamo escludere ampi settori, in cui il diritto ereditario di successione rimarrebbe nella forma antiquata in cui è oggi e che è stata ribadita nella legge del 1934. Non vedo perché dobbiamo escludere questo aspetto dell'articolo 369. È vero che siamo alla fine della legislatura e che abbiamo, quindi, fretta; ma non è colpa nostra; se siamo arrivati a questo punto.

LATTANZIO. Non credo che sia questo che qualifica tutta la legge.

MONTANARI OTELLO. Esatto. Ho detto che su determinati punti vi sono cose positive; ma questo, in particolare, è un punto molto importante. In questo momento non mi sento di escludere l'articolo 369; e non vorremmo essere costretti a compiere un determinato atto che impedirebbe il passaggio della legge dalla Camera al Senato.

RICCA, *Relatore*. A nessuno, nemmeno al collega Montanari, dei componenti la Commissione, era passato per la mente di anda-

re a cercare un rapporto tra l'articolo 107 e l'articolo 369. Io l'avevo tirato fuori perché i sindacalisti avevano posto il problema richiamandosi ad aspetti feudali della legge, e avevo agganciato il mio ragionamento a questa questione soltanto per cercare, nei modi consentiti, nei limiti delle possibilità, di arrivare alla formulazione di una legge che serva a tutti, per il fatto che la legge ha soltanto uno scopo, quello di offrire una diversa valutazione della difesa dei farmacisti contro il cosidetto feudatario diritto che i titolari hanno sempre esercitato: arrivare, cioè, ad una formulazione di norme che consentisse di offrire, per le prossime duemila farmacie che andranno ad aprirsi, in forza del modificato rapporto *quorum* e in forza dell'adeguamento al numero della popolazione, un più largo spazio per i farmacisti non titolari. Mi sembra che lo scopo, con questa legge, lo raggiungiamo. Mi sembra però, anche, che l'abolizione del 369, qualora questo sia l'ostacolo, non sia una remora in assoluto, e che possa essere accolta, insomma, se questo serva per far passare la legge! Vorrei proprio farne un invito! Non insistiamo! La legge è qualcosa di positivo, di utile, che va a difendere veramente gli interessi dei farmacisti. Se per questo diritto di carattere feudale, oltretutto, sorgeranno questioni di carattere costituzionale – e ne sorgeranno! – per questo è che avremo bloccato una legge che torna utile per una grande parte di farmacisti!

PRESIDENTE. Voglio soltanto far notare al collega onorevole Ricca che se noi votiamo l'abrogazione del 369, bisogna anche mettere in votazione l'abrogazione del 368.

MONTANARI OTELLO. Chiedo questo: per evitare di non essere costretti, da parte nostra, a chiedere il passaggio in Aula – e ci riflettiamo cento volte prima di compierlo e lo dico appunto come segno di riflessione – è impossibile, è da escludere assolutamente una ulteriore riflessione fino a martedì mattina?

GOTELLI ANGELA. Non fa in tempo a passare al Senato!

BARTOLE. Allo stato in cui siamo arrivati con la discussione, credo che la Commissione abbia lavorato in termini positivi. E recentemente anche il collega onorevole Azimonti ha visto che da parte nostra c'è un interesse per la società e non la preoccupazione d'interessi precostituiti. Io dico questo a nome del mio gruppo. Mi dispiace, onorevole Lattanzio, perché forse la cosa le dispiacerà, ma, a nome del mio gruppo, io dichiaro che noi siamo disposti, purché la legge si definisca nell'interesse di un servizio che attende di essere sistemato, ad accogliere l'abrogazione dell'articolo 369.

LATTANZIO. Per la serietà dei nostri lavori dichiaro di astenermi dalla votazione su questo articolo.

GOTELLI ANGELA. Anch'io mi astengo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Lattanzio, di cui do lettura:

« È abrogato l'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie ».

(*È approvato*).

Ora che è stata approvata all'unanimità l'abrogazione dell'articolo 107 delle leggi sanitarie, metto in votazione l'abrogazione dell'articolo 369, che, sia molto chiaro, implica anche l'abrogazione di parte del 368. Questo sia messo a verbale. Per me i due articoli sono inscindibili. Ripeto: metto in votazione l'abrogazione del 369 che implica la abrogazione del 368.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Montanari di cui ridò lettura:

« Per una volta sola è consentito il trasferimento della titolarità della farmacia da parte dei farmacisti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, alla moglie e al figlio farmacista.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14 nella nuova stesura del comitato ristretto:

« È riconosciuto agli assistiti in regime mutualistico, fatta eccezione per gli iscritti all'elenco dei poveri, il diritto di libera scelta della farmacia ».

LATTANZIO. Tutto questo è ovvio!

GOTELLI ANGELA. Io credo che la cosa sia ovvia, perché normalmente va così. So, però, che a Trieste vi è un regime particolare, che discende anche quello dall'antichità: gli enti mutualistici hanno la farmacia fissa. Vi erano antiche mutue. Era più pregredito il sistema. Però queste mutue antiche avevano una loro farmacia.

LATTANZIO. Lo possiamo fare nel territorio libero di Trieste? Su questa materia noi possiamo intervenire?

RICCA, *Relatore*. Se permettete: io sono d'accordo che è pleonastico. Però, attualmente (parliamoci francamente) vi è, nella provincia di Bergamo e in altre province, il tentativo di aprire farmacie da parte degli istituti assi-

curativi. Questo tentativo, evidentemente, si colloca nel tentativo delle mutue di aprire per i loro assistiti delle farmacie, obbligando gli assistiti ad andare soltanto nelle farmacie dell'istituto. È pleonastico, sì, però, la ripetizione, allo stato attuale delle cose, diventa una cosa utile.

PRESIDENTE. Bene, d'accordo.

LATTANZIO. Bene, d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14 nel testo primitivo del comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14-*bis*. Ne do lettura:

« Al primo concorso bandito dopo la pubblicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti sarà riservato a tutti gli iscritti all'albo professionale dei farmacisti che non siano titolari di farmacia.

In sede di tale concorso verrà riconosciuto ai farmacisti che abbiano trascorso almeno cinque anni in farmacie rurali come titolari-direttori, come direttori o come collaboratori, una maggiorazione del 30 per cento sul punteggio conseguito dei titoli professionali, come al punto *b*) del precedente articolo 6 con le limitazioni previste al punto 2°) del precedente articolo 8 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14-*ter*. Ne do lettura:

« Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie i cui titolari non siano farmacisti che risultino intestate a società di qualunque natura, debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12. Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno ammesse a regolare concorso.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sino al 31 dicembre 1964, tutti gli iscritti all'Albo professionale dei farmacisti potranno partecipare ai concorsi per farmacie urbane.

In deroga alle disposizioni del quarto comma dell'articolo 12, è consentito fino al 31 dicembre 1964 il trasferimento della titolarità della farmacia a tutti i farmacisti iscritti all'Albo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto la pianta organica delle farmacie della provincia, a norma degli articoli precedenti. Emanato tale decreto ed osservati i termini di cui all'articolo 12, dovranno entro due mesi bandire il concorso per il conferimento delle farmacie vacanti e di quelle di nuova istituzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1-*ter* accantonato precedentemente:

« Le farmacie sono classificate in due categorie:

a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

b) farmacie rurali, situate in comuni o centri abitati, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono qualificate farmacie rurali quelle che si trovano nei sobborghi o quartieri periferici delle città congiunti a questa senza alcuna discontinuità di abitati o serviti dagli ordinari mezzi cittadini di comunicazione.

Ogni comune sarà dotato di una farmacia. Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e nei centri rurali devono essere istituiti dispensari farmaceutici. Tali dispensari sono gestiti sotto la responsabilità del titolare della farmacia più vicina; nel caso di sua rinunzia il medico provinciale designa il gerente anche tra i medici del comune.

I predetti dispensari sono istituiti con decreto del medico provinciale. I dispensari farmaceutici sono forniti dei medicinali di uso comune già confezionati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo del disegno di legge approvato.

(*È autorizzato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viviani Arturo ed altri: Estensione dei benefici concessi con la legge 11 maggio 1951, n. 367 (1133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viviani Arturo ed altri: « Estensione dei benefici concessi con la legge 2 maggio 1951, n. 367 ».

L'onorevole Ricca ha facoltà di svolgere la relazione.

RICCA, *Relatore*. Il provvedimento in esame: « Estensione della legge 11 maggio 1951, n. 367, in favore dei partigiani e perseguitati politici » tende ad inserire tra gli aventi diritto a partecipare al concorso anche questi ultimi che al momento della condanna non erano ancora laureati in chimica o diplomati in farmacia.

PRESIDENTE. Attualmente sono farmacisti titolari o no?

VIVIANI ARTURO. Sono persone che devono partecipare ad un concorso.

PRESIDENTE. Sono farmacisti iscritti all'albo o no?

VIVIANI ARTURO. Sono persone che devono partecipare al concorso; poiché la legge parlava di diplomati si è inteso restrittivamente che diplomati dovevano essere al momento della persecuzione politica. Bisognava invece interpretare il provvedimento « che avessero ricevuto danno da persecuzioni politiche ». Tale disposizione di legge era già stata portata, nell'altra legislatura, al Senato ed approvata nella seduta del 28 marzo 1957; poi ebbe a decadere. Mi sembra un atto di giustizia varare questo provvedimento.

PRESIDENTE. L'articolo 2 stabilisce che il concorso (un concorso a parte) dovrebbe essere bandito entro tre mesi.

Questo articolo, secondo me, bisognerebbe abolirlo; perché, diversamente, verremmo ad interferire su tutti gli altri concorsi.

VIVIANI ARTURO. Ripeto che si tratta unicamente di una estensione per questa gente, tra la quale c'erano universitari messi in prigione o condannati.

PRESIDENTE. O aboliamo l'articolo 2 (che sarebbe molto più logico) o inseriamo dopo le parole « sedi farmaceutiche » l'avverbio: « definitivamente », perché quelle sedi cui hanno diritto a partecipare sono già assegnate, mentre le altre non dovrebbero essere state assegnate definitivamente. A lei, onorevole Viviani, interessa la categoria. Noi li facciamo partecipare al concorso, ma non possiamo creare altre norme per un altro concorso, in sostanza, per una o due persone.

VIVIANI ARTURO. Accetto la sua proposta, onorevole Presidente, di inserire dopo le parole « sedi farmaceutiche » quel « definitivamente ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I benefici disposti dalla legge 11 maggio 1951, n. 367, si applicano anche ai laureati e diplomati in farmacia o in chimica-farmacia, i quali, prima del conseguimento della laurea o del diploma, abbiano subìto la condanna del tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o l'assegnazione al confino di polizia ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o le carcerazioni per attività antifascista, purché all'epoca del processo o del provvedimento fossero già iscritti all'Università, ed una volta laureati non abbiano potuto, durante il regime fascista, accedere all'albo professionale e quindi partecipare ai concorsi, a causa di quei loro precedenti politici i quali erano escludenti secondo la allora vigente legislazione sulle professioni sanitarie ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il concorso, per l'assegnazione delle farmacie ai laureati o diplomati di cui al precedente articolo, dovrà essere bandito dal Ministero della sanità entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà limitato alle sedi farmaceutiche non assegnate definitivamente nel concorso bandito in applicazione delle leggi 11 maggio 1951, n. 367, e 21 marzo 1953, n. 168 ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Modificazione degli articoli 104, 106 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del rapporto limite tra popolazione e farmacie » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2982):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

BIMA e SAVIO EMANUELA: « Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia » (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1203-*B*):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

COTELLESSA e SORGI: « Istituzione della Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari » (4382):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

VIVIANI ARTURO ed altri: « Estensione dei benefici concessi con la legge 11 maggio 1951, n. 367 » (1133):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Angelini Ludovico, Armani, Audisio Walter, Azimonti, Barbaccia, Barbieri Orazio, Bartole, Bima, Borellini Gina, Caponi, Capua, Ceravolo Mario, Cortese Giuseppe, Delfino, De Maria, Di Piazza, Gaudioso,, Gotelli Angela, La Penna, Lattanzio, Lombardi Giovanni, Merlin Angelina, Messinetti, Montanari Otello, Ricca, Romano Bruno, Scarongella, Sorgi, Tantalo.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI